



Unione Europea

FONDI STRUTTURALI EUROPEI

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la programmazione e la Gestione delle
Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali
Direzione Generale per interventi in materia di Edilizia
Scolastica per la gestione dei Fondi Strutturali per
l'Istruzione e per l'Innovazione Digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

ISTITUTO COMPRENSIVO "MUZIO CAPPELLETTI"- ALLERONA

Scuole dell'Infanzia – Primaria – Secondaria I grado

Via S. Abbondio n. 1 – 05011 Allerona (TR) - c.f. 90009740557

Tel. 0763/624116 - 0763/624486 – 0763/624497

Mail tric81700x@istruzione.it – PEC tric81700x@pec.istruzione.it internet: www.icoallerona.edu.it



Prot.n.6772/IV.6

Allerona, 7 novembre 2023

AL CENTRO del Mondo Viaggi e Turismo s.r.l.

Via Pasubio 25/A – 53043 _ Chiusi Scalo (SI)

e.mail : mondidiversi@alcentrodelmondo.it

**CONTRATTO di VENDITA
di PACCHETTO/SERVIZIO TURISTICO**

Modulo da utilizzare per adempiere le disposizioni dell'art 6

(Forma del contratto di vendita di pacchetti turistici)

Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 codice al consumo

tra il Contraente

ISTITUZIONE SCOLASTICA:	I.C. "M CAPPELLETTI"
Indirizzo: VIA S.ABBONDIO	Cap /città 05018 ALLERONA
telefono 0763 624116	email: tric81700x@istruzione.it
CODICE FISCALE	90009740557
Dirigente Scolastico	Dott.ssa Antonella MEATTA

Riferimenti pratica	
Operatore	Pascucci Manola
N. Pratica	Viaggio Istruzione Budapest
Operatore	Al Centro del Mondo
N. Pratica	Prot. 6377 del 23-10-23

in nome e per conto proprio, oltre che in nome e per conto delle persone indicate nell'elenco allegato, da intendersi parte integrante e sostanziale del presente contratto
e l'Agenzia venditrice/intermediaria, sopra indicata,
che agisce ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 17.3.1995 n. 111 ed art. 17 della Convenzione di Bruxelles (CCV),

Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 codice al consumo

si conviene e stipula quanto segue:

Il Contraente acquista dall'Agenzia Venditrice:

il "Viaggio di Istruzione" con il seguente itinerario/destinazione (vedi programma unito):

DESTINAZIONE :	BUDAPEST
AEROPORTO DI PARTENZA:	ROMA
DATA EFFETTUAZIONE VIAGGIO:	15 FEBBRAIO - 10 MARZO 2024
PERMANENZA :	4 GIORNI – 3 NOTTI
N. PARTECIPANTI :	46 partecipanti (41 STUDENTI - 05 DOC. ACCOMPAGNATORI GRATUITI)

LA QUOTA COMPRENDE:

HOTEL PREVISTO	4 STELLE SEMI CENTRALE
SISTEMAZIONE CAMERE	MULTIèPLE STUDENTI 5 SINGOLE DOCENTI ACCOMPAGNATORI
TRATTAMENTO	PRIMA COLAZIONE+ CENA IN HOTEL CON ACQUA COMPRESA
VISITE CITTA' INGRESSI	2 INTERA GIORNATA CON GUIDA PRIVATA ESCLUSI
TRASFERIMENTO IN ITALIA A/R EROPORTO	COMPRESI CON BUS GRAN TURISMO

Firmato digitalmente da ANTONELLA MEATTA

TRASFERIMENTO IN ARRIVO E PARTENZA
PER BUDAPEST

COMPRESI CON BUS GRAN TURISMO

VOLO DI LINEA
BAGAGLI COMPRESI

LOW COST
1 BORSA PERSONALE PICCOLA+1 BAGAGLIO A MANO DEL PESO DI
10 KG

come da conferimento incarico prot. 6500 del 26.10.2023, già approvato dalla stessa Istituzione Scolastica,
organizzato da Agenzia Viaggi AL CENTRO DEL MONDO, Via Pasubio 25/A Chiusi

ORDINE

QUOTA AD ALUNNO
PAGANTI
N GRATUITA CONCESSE
PREZZO TOTALE

EURO 399,00 (per 41 studenti paganti)
N. 41 STUDENTI (IN CAMERE MULTIPLE)
N. 5 DOCENTI (IN CAMERA SINGOLA)
euro 16.359,00.... IVA esclusa art 74 ter. DPR 633/72

Penali in caso di recesso (art. 5 condizioni generali) : 10 % dell'importo per persona fino a 30 gg. prima della partenza del viaggio;
50 % dell'importo per persona fino a ... 08 gg. prima della partenza del viaggio;
75 % dell'importo per persona fino a ... 03 gg. prima della partenza del viaggio;

nessun rimborso oltre tale termine, salvo quanto eventualmente previsto dal punto 14 dello "Schema di Capitolato d'Oneri tra le Agenzie di Viaggio e le Istituzioni Scolastiche". Nel caso di annullamento, per motivi non imputabili all'organizzatore, di un pacchetto turistico costruito conformemente alle specifiche e personali indicazioni del contraente (viaggio su misura), questi sarà tenuto, oltre al pagamento delle penali, a rimborsare le eventuali spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.

ACCONTO E SALDO DOVRANNO ESSERE VERSATE IN BASE ALLE NORME CAPITOLO D'ONERI

Il contratto è disciplinato dalle condizioni generali a tergo che sono parte integrante dello stesso, dal programma allegato, nonché dai depliant, opuscoli e qualsivoglia altra documentazione illustrativa del pacchetto

Il contratto è disciplinato dalle condizioni generali a tergo che sono parte integrante dello stesso, dal programma allegato, nonché dai depliant, opuscoli e qualsivoglia altra documentazione illustrativa del pacchetto turistico fin qui fornita ed in osservanza dello "Schema di Capitolato d'Oneri tra le Agenzie di Viaggio e le Istituzioni Scolastiche" (nota Ministeriale n. 645 dell' 11.4.2002 e successive modifiche). Il contratto è altresì disciplinato dalla CCV ratificata e resa esecutiva con L. 27/12/1977 n.1084 nonché dal D. Lgs. 111/95 del 17/3/195.

Si dà atto che l'agenzia venditrice non è responsabile per l'inadempimento degli obblighi di organizzazione ed esecuzione del pacchetto/servizio turistico, che gravano direttamente sull'organizzatore del pacchetto e/o sui fornitori dei servizi.

Il Contraente dichiara di aver ricevuto: 1) durante le trattative, tutte le informazioni di cui all'art.8, primo comma, D.Lgs. 111/95; 2) copia del presente contratto.

Per accettazione

Alleron li, 08.11.2023

ISTITUTO I.C. MUZIO CAPPELLETTI ALLERONA

Legale rappresentante

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Antonella MEATTA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 ed del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, i
l quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

L'AGENZIA VENDITRICE **AL CENTRO DEL MONDO Chiusi Scalo**

Timbo intestazione Agenzia viaggi

Legale rappresentante **Sig.ra MANOLA PASCUCCI** Documento informatico firmato digitalmente

AL CENTRO DEL MONDO VIAGGI E TURISMO
Via Pasubio 25/A-53043 CHIUSI –SIENA
P.I. 01053430524

Firmato digitalmente da ANTONELLA MEATTA

CONTRATTO di VENDITA di PACCHETTO/SERVIZIO TURISTICO

Modulo da utilizzare per adempiere le disposizioni dell'art 6
Forma del contratto di vendita di pacchetti turistici) del decr. legisl. 111 del 17.3.95

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI

1) PREMESSA. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO

Premesso che:

a) il decreto legislativo n.111 del 17.3.95 di attuazione della Direttiva 90/314/CE dispone a protezione del consumatore che l'organizzatore ed il venditore del pacchetto turistico, cui il consumatore si rivolge, debbano essere in possesso dell'autorizzazione amministrativa all'espletamento delle loro attività (art. 3/1 lett. a d.lgs. 111/95).

b) il consumatore ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto turistico (ai sensi dell'art. 6 del d. lgs. 111/95), che è documento indispensabile per accedere eventualmente al Fondo di Garanzia di cui all'art. 16 delle presenti Condizioni generali di contratto.

La nozione di "pacchetto turistico" (art.2/1 d.lgs. 111/95) è la seguente:

I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso", risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario, e di durata superiore alle 24 ore ovvero estendentesi per un periodo di tempo comprendente almeno una notte:

- a) *trasporto;*
- b) *alloggio;*
- c) *servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio (omissis) che costituiscano parte significativa del "pacchetto turistico".*

2) FONTI LEGISLATIVE

Il contratto di compravendita di pacchetto turistico, è regolato, oltre che dalle presenti condizioni generali e da quanto indicato nel modulo a fronte, anche dalle clausole indicate nella documentazione di viaggio consegnata all'Istituto Scolastico e dallo schema di capitolato d'oneri tra le Agenzie di Viaggio e le Istituzioni Scolastiche (nota n.645 dell'11/4/2002 e succ. modifiche). Detto contratto, sia che abbia ad oggetto servizi da fornire in territorio nazionale che estero, sarà altresì disciplinato dalle disposizioni – in quanto applicabili - della L. 27/12/1977 n.1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23.4.1970, nonché dal sopraccitato Decreto Legislativo 111/95 .

Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta, saranno fornite dall'organizzatore in regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio carico dal Decr. Legisl. 111/95 in tempo utile prima dell'inizio del viaggio.

3) PAGAMENTI

La misura dell'acconto, fino ad un massimo del 25% del prezzo del pacchetto turistico, da versare all'atto della stipula del contratto ovvero all'atto della richiesta impegnativa e la data entro cui dovrà essere effettuato il saldo, risultano dal modulo di contratto.

Resta inteso che nei casi di applicazione delle penali per recesso, ai sensi del successivo art.5. IV° comma, l'organizzatore è espressamente autorizzato dal consumatore a trattenere le somme ricevute come acconti, a valere sulla penale ad esso spettante.

Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite costituisce clausola risolutiva espressa tale da determinarne, da parte dell'agenzia intermediaria e/o dell'organizzatore la risoluzione di diritto.

4) PREZZO

Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto. Esso potrà essere variato fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in conseguenza alle variazioni di:

- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
- diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti;
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.

Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi di cui sopra in vigore alla data di pubblicazione del programma ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti di cui sopra.

Le oscillazioni incideranno sul prezzo forfetario del pacchetto turistico nella percentuale espressamente indicata in catalogo o in programma fuori catalogo.

L'organizzatore avrà diritto, ai sensi del punto 6 di Capitolato d'Oneri indicato al precedente punto 2, di variare il prezzo stabilito nel contratto, ricalcolando le quote singole di partecipazione, nei casi in cui l'Istituzione Scolastica comunichi variazioni, nell'entità dei partecipanti, che modifichino il numero minimo o massimo di persone indicato per la validità del preventivo.

POLIZZA EuropAssistance 4404022

CODICE UNIVOCO M5UXCR1

IBAN IT 70 F 08851 71851 00000305077

EMAIL mondidiversi@alcentrodelmondo.it

PEC alcentrodelmondo@pec.it

P.IVA 01053430524

NUMERO REA SI - 116759

CODICE ATECO 79.11

5) RECESSO DEL CONSUMATORE

L'Istituto Scolastico e/o il singolo studente possono recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle seguenti ipotesi:

- aumento del prezzo di cui al precedente art.4 in misura eccedente il 10%;
- modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta dall'organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal consumatore.

Nei casi di cui sopra, l'Istituto Scolastico e/o il singolo studente hanno diritto, alternativamente:

- ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza supplemento di prezzo o con la restituzione dell'eccedenza di prezzo, qualora il secondo pacchetto turistico abbia valore inferiore al primo;
- alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale restituzione dovrà essere effettuata entro sette giorni lavorativi dal momento del ricevimento della richiesta di rimborso.

Il consumatore dovrà dare comunicazione della decisione (di accettare la modifica o di recedere) entro e non oltre due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l'avviso di aumento o di modifica. In difetto di espressa comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall'organizzatore si intende accettata.

Al consumatore che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate dal 1° comma, saranno addebitati il costo individuale di gestione pratica e la penale, nella misura indicata nel modulo di contratto sottoscritto e che ha formato oggetto di trattativa tra le parti.

6) MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA

Nell'ipotesi in cui, prima della partenza, l'organizzatore comunichi per iscritto la propria impossibilità di fornire uno o più servizi oggetto del pacchetto turistico, proponendo una soluzione alternativa, il consumatore potrà esercitare alternativamente il diritto di riacquisire la somma già pagata o di godere dell'offerta di un pacchetto turistico alternativo proposto (ai sensi del II° e III° comma del precedente articolo 5).

Il consumatore può esercitare i diritti sopra previsti anche quando l'annullamento da parte dell'organizzatore dipenda da casi di forza maggiore o caso fortuito, relativi al pacchetto turistico acquistato.

Per gli annullamenti diversi da quelli causati da forza maggiore o caso fortuito nonché per quelli diversi dalla mancata accettazione, da parte del consumatore, del pacchetto turistico alternativo offerto ai sensi del precedente art. 5, l'organizzatore che annulla restituirà al consumatore (ex art. 1469 bis n.5 c.c.) il doppio di quanto dallo stesso pagato ed incassato, da intendersi comprensivo di ogni eventuale ulteriore danno dipendente dalla mancata esecuzione del contratto di cui al comma II° dell'art.13 del D.Lgs. 111/95.

La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi che il consumatore sarebbe tenuto a versare secondo quanto previsto dal precedente art. 5, V° comma, qualora fosse egli ad annullare.

7) MODIFICHE DOPO LA PARTENZA

L'organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell'impossibilità di fornire per qualsiasi ragione, tranne che per un fatto proprio del consumatore, una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico del contraente e qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, rimborsarlo in misura pari a tale differenza.

Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall'organizzatore venga rifiutata dal consumatore per seri e giustificati motivi, l'organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità del mezzo e di posti e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.

8) SOSTITUZIONI

Lo studente rinunciario può farsi sostituire da altra persona sempre che:

- a) l'organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le generalità del cessionario;
- b) il sostituto soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex art. 10 d.lgs.111/95) ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari;
- c) il soggetto subentrante rimborsi all'organizzatore tutte le spese sostenute per procedere alla sostituzione nella misura che gli verrà quantificata prima della cessione.

Il cedente ed il cessionario sono inoltre solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera c) del presente articolo.

In relazione ad alcune tipologie di servizi, può verificarsi che un terzo fornitore di servizi non accetti la modifica del nominativo del cessionario, anche se effettuata entro il termine di cui al precedente punto a). L'organizzatore non sarà pertanto responsabile dell'eventuale mancata accettazione della modifica da parte dei terzi fornitori di servizi. Tale mancata accettazione sarà tempestivamente comunicata dall'organizzatore alle parti interessate prima della partenza.

9) OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI

I partecipanti dovranno essere muniti di passaporto individuale o di altro documento valido per tutti i paesi toccati dall'itinerario, nonché dei visti di soggiorno e di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. Essi inoltre dovranno attenersi all'osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall'organizzatore, nonché ai regolamenti ed alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I partecipanti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l'organizzatore dovesse subire a causa della loro inadempienza alle sopra esaminate obbligazioni.

Il consumatore è tenuto a fornire all'organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l'esercizio del diritto di surroga di quest'ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l'organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

Il consumatore comunicherà altresì per iscritto all'organizzatore, all'atto della prenotazione, le particolari richieste personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l'attuazione.

10) CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA

La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del paese in cui il servizio è erogato.

In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei Paesi anche membri della UE cui il servizio si riferisce, l'organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o depliant una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del consumatore.

11) REGIME DI RESPONSABILITÀ

L'organizzatore risponde dei danni arrecati al consumatore a motivo dell'inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l'evento è derivato da fatto del consumatore (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest'ultimo nel corso dell'esecuzione dei servizi turistici) o da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere.

Il venditore del pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti dall'organizzazione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e comunque nei limiti per tale responsabilità previsti dalle leggi o convenzioni sopra citate.

12) LIMITI DEL RISARCIMENTO

Il risarcimento dovuto dall'organizzatore per danni alla persona non può in ogni caso essere superiore alle indennità risarcitorie previste dalle convenzioni internazionali in riferimento alle prestazioni il cui inadempimento ne ha determinato la responsabilità: e precisamente la Convenzione di Varsavia del 1929 sul trasporto aereo internazionale nel testo modificato all'Aja nel 1955; la Convenzione di Berna (CIV) sul trasporto ferroviario; la Convenzione di Bruxelles del 1970 (CCV) sul contratto di viaggio per ogni ipotesi di responsabilità dell'organizzatore. In ogni caso il limite risarcitorio non può superare l'importo di "2.000 Franchi oro germinal per danno alle cose" previsto dall'art. 13 n° 2 CCV e di 5000 Franchi oro Germinal per qualsiasi altro danno e per quelli stabiliti dall'art. 1783 Cod. Civ..

13) OBBLIGO DI ASSISTENZA

L'organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al consumatore imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto.

L'organizzatore ed il venditore sono esonerati dalle rispettive responsabilità (artt. 11 e 12), quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto è imputabile al consumatore o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore.

14) RECLAMI E DENUNCE

Ogni mancanza nell'esecuzione del contratto deve essere contestata dal consumatore senza ritardo affinché l'organizzatore, il suo rappresentante locale o l'accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio.

Il consumatore può altresì sporgere reclamo mediante l'invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, all'organizzatore o al venditore, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza.

15) ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO

Ferma l'obbligatoria copertura assicurativa dell'organizzatore e del venditore per la responsabilità civile verso il consumatore, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 111/95, la copertura assicurativa per i rischi derivanti dall'annullamento del pacchetto, infortuni prima della partenza, danneggiamento o smarrimento bagagli, spese di rimpatrio in caso di incidente o malattia durante il viaggio, potrà essere invocata dal consumatore solo ove espressamente ricompresa nel prezzo di acquisto del pacchetto o contratta separatamente tramite l'organizzatore od il venditore.

16) FONDO DI GARANZIA

E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Fondo Nazionale di Garanzia cui il consumatore può rivolgersi (ai sensi dell'art. 21 D. lgs. 111/95), in caso di insolvenza o di fallimento dichiarato del venditore o dell'organizzatore, per la tutela delle seguenti esigenze:

a) rimborso del prezzo versato;

b) suo rimpatrio nel caso di viaggi all'estero

Il fondo deve altresì fornire un'immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento dell'organizzatore.

Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/07/99 n.349 G.U. n.249 del 12/10/99 (ai sensi dell'art. 21 n.5 D. lgs. n.111/95).

addendum

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI

A) DISPOSIZIONI NORMATIVE

I contratti aventi ad oggetto l'offerta del solo servizio di trasporto, di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: art. 1, n.3 e n.6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31, per quanto concerne le previsioni diverse da quelle relative al contratto di organizzazione nonché dalle altre pattuizioni specificamente riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di contratto.

B) CONDIZIONI DI CONTRATTO

A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 3; art. 5; art.6; art.7; art.8 1° comma; art. 9; art. 11; art. 13; art. 15. L'applicazione di dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei relativi contratti come fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle citate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico (organizzatore, viaggio ecc.) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.).

Informativa ai sensi della Legge. Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'art.16 della L.269/98.

La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione ed alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all'estero.

Privacy.

Si informa che tutti i dati personali verranno trattati nel pieno rispetto delle disposizioni della Legge 675/1996 e successive modifiche ed integrazioni (abrogati dal 1° gennaio 2004 e sostituiti con D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003) e che il trattamento dei dati personali è diretto all'espletamento da parte della Società delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico. I dati personali in ogni caso non saranno trasmessi ai terzi e in ogni momento potranno essere cancellati a richiesta del consumatore.